CANETTA

Per l'interpretazione della prima parte dell'articolo 241 Codice penale

1892

Avv. CARLO CANETTA

PER L'INTERPRETAZIONE DELLA PRIMA PARTE DELL'ARTICOLO 241 CODICE PENALE

Estratto dal **Filangieri**, Anno XVII, Agosto 1892

MILANO
Dott. LEONARDO VALLARDI, Edit.
15 - Via Disciplini - 15
1892

Poichè il legislatore ha creduto di punire il duello, come altro dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, e poichè gli stava a cuore di rendere meno frequente questa sostituzione della giustizia privata alla giustizia sociale, ha creato coll'art. 237 del codice penale un'apposita figura di delitto: quella di *chiunque sfida altrui a duello, ancorchè la sfida non sia accettata.*

Senza questa novità, che sarebbe stata meno opportuna nel cessato codice sardo, per il quale il duello era ascritto alla categoria dei reati contro le persone, la *sfida* non si sarebbe potuta punire, essendo atto preparatorio del duello.

Il legislatore ne ha poi fatto una speciale figura di delitto, perchè — a suo avviso — « lo sfidante... è il motore del pericoloso combattimento, la sfida essendo l'atto essenziale d'*istigazione al delitto, sicchè per questo aspetto, ove anche inascoltata, dev'essere punita* » (1).

Noi non crediamo alla correttezza giuridica del motivo qui addotto per giustificare la punibilità della sfida. Il codice penale all'art. 246 ha pur provveduto a reprimere l'istigazione a commettere un reato; e se in quell'articolo il legislatore ha stimato di non contemplare che l'*istigazione pubblica* e se la sfida raramente assume questo carattere, il legislatore doveva con altri motivi giustificare la creazione del delitto di sfida.

Meglio ha ragionato la minoranza della Commissione della Camera dei deputati, dicendo che « se le leggi repressive del duello non sortirono tutto l'effetto desiderabile, deve ciò in parte attribuirsi all'impunità della sfida anche non accettata o seguíta da duello, e che ad ogni modo sarebbe conseguenza logica della

---

(1) Relazione ministeriale sul Progetto di codice penale, 22 novembre 1887, pag. 148, art. 226.

punibilità del duello quella di colpire il reato nelle prime sue manifestazioni, che riuniscono tutte le condizioni della punibilità, quali sono la esteriore manifestazione del pensiero delittuoso con atti non equivoci, efficaci e ledenti il diritto che ha ogni cittadino di non essere turbato con minaccie o provocazioni » (1).

È notevole, però, che la maggioranza della Commissione della Camera dei deputati ha fatto voto per l'abolizione di questa nuova figura di delitto, perchè la sfida « non può considerarsi come un tentativo, ma come un semplice atto preparatorio non punibile, quando, non essendo seguíto da ulteriori atti, bisogna presumere che vi sia stata la desistenza » (2). In contrario avviso andò la maggioranza della Commissione senatoria, per la quale, « riconosciuto che l'essenza del delitto di duello sta nella sostituzione della forza privata all'autorità pubblica, dal momento che questa volontà è manifestata all'avversario, l'offesa al diritto è cominciata, e l'atto, come primo atto di esecuzione, comincia ad essere punibile, non avendo mancato di produrre effetti ulteriori, se non per un fatto indipendente dalla volontà dello sfidatore, cioè per la mancata accettazione dello sfidato » (3).

Si potrebbero dire molte cose su questo ragionamento, ed in ispecial modo sull'asserzione che, manifestata all'avversario la volontà di definire la controversia con il duello, l'offesa al diritto sia incominciata. Si potrebbero anche fare delle curiose osservazioni sul senso che giuridicamente deve attribuirsi alla frase *chiunque sfida altrui a duello,* appunto per non adottare un'interpretazione estensiva in materia eccezionale (4). Ma lo scopo delle nostre indagini è diverso. Noi vogliamo invece stabilire alcuni criterî interpretativi della prima parte dell'art. 241 cod. pen., e perciò riserbiamo ad altra occasione di trattare i punti sovraccennati.

L'art. 241 deve la sua introduzione nel nostro codice penale al fatto che vi si volle scrivere il precedente art. 237. Poichè la sfida, anche non accettata, costituisce delitto, e poichè non sempre questo delitto si continua per rapporto diretto fra lo sfidante e lo sfidato, era logico punire i *portatori di sfida,* ossia quelle per-

---

(1) Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul Progetto del codice penale, n. CLIV.

(2) Ibidem.

(3) Relazione della Commissione del Senato sul Progetto del codice.

(4) Si veda a questo proposito la sentenza 1.° aprile 1892 della Cassazione di Roma su ricorso Maselli (*Monitore dei tribunali,* 1892, pag. 496).

sone che coscientemente si fanno interpreti della volontà dello sfidante presso il suo avversario.

Si potevano invocare i principî dell'art. 63 del codice penale, e così far senza di un'apposita disposizione di legge, tanto più che l'effetto sarebbe stato lo stesso quanto alla pena, perchè anche l'art. 241 punisce i portatori di sfida come lo sfidante. Ma era questionabile se i portatori di sfida avevano propriamente il carattere di correi concorrenti nella esecuzione del reato di sfida; e se, quindi, i giudici li avrebbero sempre e concordemente ritenuti tali nelle loro pronuncie. A nostro avviso, siccome è ammesso dalla legge che alcuno si presti a portare la sfida, a questo fatto, voluto da altri e per altri delittuoso, con un animo diverso da quello del mandante (ad esempio, per cercare una conciliazione, per proporre un *giury*, magari anche per abboccarsi ed intendersi coi rappresentanti dello sfidato, eliminando così le parti direttamente interessate nella vertenza), non è possibile dichiarare *a priori* che chi porta la sfida è correo o complice dello sfidante.

Ad ogni modo prendiamo la legge come è scritta e facciamo la storia critica della prima parte dell'art. 241 cod. pen.

Nel progetto 22 novembre 1887 si leggeva l'art. 230 scritto così: « I portatori della sfida sono puniti come lo sfidante; ma sono esenti da pena se hanno impedito il combattimento ». L'onorevole Zanardelli, per spiegare queste ultime parole, diceva nella sua *Relazione* che « i precedenti schemi stabilivano che tali portatori di sfida andassero esenti da pena, se si fossero adoperati per impedire il combattimento: per l'attuale progetto è pure ammessa l'esenzione da pena, ma a patto che essi abbiano effettivamente impedito il duello, considerando che altrimenti sarebbe come sanzionare senz'altro l'impunità dei portatori suddetti, ai quali tornerebbe troppo facile dimostrare di avere procurato di impedire il duello » (1).

Da queste parole dell'on. ministro risulta chiaramente che esso ha voluto introdurre una novità nel suo progetto, novità richiesta da quello spirito di speciale e rigorosa repressione, che ha animato il legislatore nel proporre gli articoli relativi al duello. Nòn è più quindi il caso di ritenere che la frase *hanno impedito il combattimento* si debba interpretare come allusiva ad efficaci e serî tentativi dei portatori di sfida per impedire che i loro rappresentati facciano uso delle armi. Per meritarsi l'impunità, se-

(1) Relazione succitata, pag. 151.

condo l'art. 230 del progetto, occorre che il risultato di questi tentativi sia l'assoluta ed effettiva rinuncia al duello!

Vedremo, poi, a quali assurdi tragga questa disposizione di legge. Ora ci basterà osservare ch'essa — contro ogni principio di diritto punitivo — ritiene responsabili i portatori di sfida non solo del fatto loro, ma anche del fatto altrui, che menomamente nasce, come necessaria conseguenza, da ciò che essi hanno operato.

La Commissione della Camera dei deputati, incaricata di esaminare il progetto del codice penale, credette doversi dichiarar punibili i portatori di sfida nel solo caso che alla sfida sia seguíto il duello e che *essi non abbiano fatto quanto dipendeva da loro per impedire il combattimento*. Ma la Commissione non spiegò i motivi che la indussero a proporre questa riforma dell'art. 230. Si capisce però che la riforma stessa ebbe origine dalla proposta soppressione dell'art. 226, diretto a punire *chiunque sfida taluno a duello, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto.*

La Commissione del Senato, invece, espresse l'avviso che fosse da mantenere il progetto ministeriale nei precisi termini assoluti che noi abbiamo già riferito, al che si oppose, nella seduta del 10 novembre 1888, l'on. Pierantoni, il quale, però, non troppo bene comprese e il testo della proposta ministeriale e la ragione della modificazione suggerita dai commissarî della Camera dei deputati.

Innanzi alla Commissione di revisione, eletta col R. Decreto 13 dicembre 1888 l'art. 230 venne presentato in questi termini: « I portatori della sfida, che non hanno fatto quanto era possibile per impedire il duello, sono puniti come lo sfidante. I padrini o secondi sono puniti con la detenzione sino ad un mese o con multa da lire cento a mille, nel caso preveduto nell'art. 227, e con la detenzione sino a diciotto mesi, nei casi preveduti nell'art. 228 ». Per giustificare la nuova forma, l'on. Lucchini « fece presente che la modificazione, arrecata alla prima parte dell'articolo, rispondeva alla proposta della Commissione della Camera dei deputati; è sembrato, difatti, doversi presumere che i portatori della sfida, i quali abbiano fatto del loro meglio per impedire il duello, non abbiano accettato tale incarico, che a scopo di conciliazione; per la qual cosa sarebbe troppo esigere, come fa il progetto, l'avvenuta conciliazione » (1). Proseguendo nell'esporre i motivi della nuova forma proposta, il relatore della Sottocom-

(1) Verbali della Commissione di revisione, pag. 832.

missione dichiarò che « non si era stimato di accogliere la proposta della Commissione medesima (quella, cioè, della Camera dei deputati) di estendere tale irresponsabilità ai padrini o ai secondi, giacchè il loro intervento al duello è un fatto di complicità nel duello medesimo, qualunque sia l'opera loro precedentemente prestata ». Con così fatte argomentazioni, l'on. Lucchini disconobbe il valore morale che avevano le pratiche esperite dai padrini per impedire il combattimento.

Da esse il giudice avrebbe desunto la presunzione, invocata dallo stesso on. Lucchini a favore dei portatori di sfida, che, cioè, anche i padrini si siano prestati non per cooperare alla violazione della legge, ma per impedirla, fin dove era possibile, o per renderla meno grave.

D'altra parte, non ammettendo pei padrini la scriminante ammessa pei portatori di sfida, si rendeva — senza ragione e senza vantaggio — più stridente la contraddizione da parecchi lamentata fra la seconda parte dell'art. 230, che ad ogni modo vuol puniti i padrini, ed il n. 1.° dell'art. 233, che sostituisce la pena dell'omicidio o quella della lesione personale « se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi, ovvero il combattimento non seguì alla loro presenza ». In queste idee convennero nettamente il senatore Eula, presidente, e il senatore Auriti, membro della Commissione di revisione. D'opposto parere fu l'on. Ellero, e quanto ai portatori di sfida e quanto ai padrini, ritenendoli tutti complici nel reato di duello.

Il consigliere di Stato Marchesini, « quanto ai portatori di sfida, credè utile che fossero esentati da pena quando avessero procurato d'impedire il duello, al fine di incoraggiare le conciliazioni ». L'on. Marcora, mentre sostenne vivamente che si dovesse accettare la scriminante in discussione per i padrini, si dimostrò contrario ad estenderla ai portatori di sfida, ritenendo « che sia una contraddizione in termini l'ammettere l'ipotesi che essi siansi adoperati ad impedire il duello ». Ciò che per quanto abbiamo avuto occasione di dire è giuridicamente inesatto, nè trova conferma nei fatti della vita sociale.

Infine la Commissione, con 10 voti contro 5, approvata la prima parte dell'art. 230, accettò la seguente proposta di aggiunta al capoverso, presentata dall'on. Puccioni in base a consiglio dell'on. Costa: « Vanno esenti da pena, se prima del duello hanno procurato di conciliare le parti, o se, per causa di essi, il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere ».

L'on. Zanardelli, non tenendo che parzialmente conto delle proposte parlamentari e di quelle della Commissione di revisione, diede all'articolo 230, divenuto 241, nel testo ufficiale, la seguente forma definitiva:

« I portatori della sfida sono puniti con la multa sino a lire cinquecento; ma vanno esenti da pena, se impediscano il combattimento. — I padrini o secondi sono puniti con la multa da lire cento a mille, se il duello non abbia per effetto alcuna lesione personale, e con la detenzione fino a diciotto mesi, negli altri casi; ma vanno esenti da pena, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere. »

È curioso notare che, mentre nella Relazione 30 giugno 1889 l'on. Zanardelli si diede cura di giustificare l'accoglimento della scriminante proposta a favore dei padrini, non disse verbo per spiegare le ragioni che lo avevano indotto a negare quella stessa scriminante ai portatori di sfida.

In tale condizione di cose, noi ci chiediamo quale è l'interpretazione che deve darsi al precetto di legge contenuto nella prima parte dell'art. 241 Codice penale: *I portatori di sfida vanno esenti da pena, se impediscono il combattimento.*

Incominciamo dal prender atto di alcune dichiarazioni, forse le uniche fino ad oggi, della magistratura italiana. Il tribunale di Sondrio, nel processo contro i signori Tenenti Lodovico Boretti e Vittorio Foramitti, imputati del delitto previsto e punito dalla prima parte dell'art. 241 Codice penale, pronunciava la sentenza in data 1.° dicembre 1891, che li condannava a L. 15 di multa ciascuno. E per respingere la chiesta applicazione della scriminante ammessa dalla legge, ragionava così: « Attesochè non può ritenersi nemmeno l'altra scusante addotta dalla difesa a beneficio degli imputati Boretti e Foramitti, che essi abbiano fatto tutto quanto stava in loro per conciliare le parti. Anzitutto ai portatori della sfida è applicabile sola la scusante di cui alla parte prima dell'art. 241 Codice penale, quella, cioè, d'avere impedito il combattimento, e questa non può ammettersi nel caso concreto, perchè dovesse avvenire, ma lo si deve ai rappresentanti del Quadrio, che opinarono non dovesse aver luogo. In secondo luogo, poi, non è ammessa nemmeno la scusante addotta come sopra dalla difesa (scusante questa applicabile ai soli padrini o secondi, che nel caso il duello sia avvenuto, ma prima di esso, abbiano fatto tutto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti) ».

La Corte di appello di Milano, riesaminando la questione, pronunciava la sentenza 12 marzo 1892, colla quale, se veniva ritenuto in fatto che i signori Boretti e Foramitti non avevano tentato quanto stava in loro per impedire il duello, insistendo anzi perchè avesse luogo, non si negava punto che la prima parte dell'art 241 Codice penale dovesse interpretarsi conformemente alla seconda, nei riguardi dell'ammessa scriminante.

Quale è l'opinione più corretta? A nostro avviso, quella dei secondi giudici e ne spieghiamo subito le ragioni. Abbiamo asserito, fin da principio, che la interpretazione accolta dal tribunale di Sondrio (quella che accorda ai soli padrini la scusa di aver fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti) logicamente trae ad un assurdo. Il reato maggiore (duello) fruirebbe di una scusa negata al reato minore (sfida). Ed i portatori della sfida, se la giurisprudenza del tribunale di Sondrio avesse seguíto, invece di astenersi dal partecipare al reato di sfida a duello (che è lo scopo della legge), sarebbero spinti ad insistere nella consumazione di esso reato fino al punto da trascinare le parti sul terreno. Nel qual caso, potendo facilmente crearsi con verbali o con compiacenti testimonianze la prova di aver fatto tutto il possibile per impedire il duello o per renderne l'esito meno grave, essi otterrebbero dalla legge la scriminante loro negata come semplici portatori di sfida. L'assurdo diviene anche più evidente nel caso che i portatori della sfida non siano le stesse persone, che poi assistono le parti come padrini, perchè alle parti stesse è piaciuto di eleggersi altri rappresentanti.

In questo caso non può dirsi che vi sia stata desistenza volontaria dei portatori della sfida. Eppure, se il duello avviene, può essere ben diversa la sorte dei portatori della sfida da quella dei padrini; gli uni possono venir condannati, gli altri possono essere assolti!

La tesi, che noi sosteniamo, è anche appoggiata ad altri argomenti, ed in ispecial modo alla genesi dell'art. 241 Codice penale.

Questo articolo, nel progetto, condannava e portatori di sfida e padrini, senza alcun riguardo alle pratiche da essi esperite per impedire il duello. In seguito alle osservazioni della Commissione della Camera dei deputati, si incominciò dal tener calcolo di quelle pratiche per i portatori di sfida, se il duello fosse avvenuto, e quindi per i padrini. Poi la Commissione del Senato negò invece ogni scusa, se assolutamente non si fosse impedito il duello, e ai portatori di sfida ed ai padrini. La Commissione di revisione fu più generosa, proponendo che e per gli uni e per gli altri

fosse sanzionata la esenzione di pena, quando avessero fatto il possibile per impedire il combattimento.

Il legislatore sarebbe stato logico o negando o accordando a tutti — portatori di sfida e padrini — la scriminante in questione; avrebbe anche potuto sottrarsi a rimprovero accordandola ai soli portatori di sfida e negandola ai padrini, che partecipano a reato di maggior gravità.

Ma quando dimenticò che le varie Commissioni in tanto negarono o concessero quella scriminante ai padrini in quanto l'avevano negata o concessa ai portatori di sfida; quando — malgrado questi precedenti — egli sacrificò i portatori di sfida alla salvazione dei padrini; commise un gravissimo errore e perdette di vista lo scopo umanitario e politico delle sue disposizioni contro il duello.

Del resto, noi domandiamo se è possibile esigere dai portatori di sfida che essi, per andare esenti da pena, impediscano assolutamente il duello. Malgrado le parole usate nell'art. 241 e nella Relazione sul progetto del Codice, l'on. Zanardelli sembra aver dubitato di ciò, poichè ad accordare la scriminante anche ai portatori di sfida ha ritenuto che fosse sufficiente la rinuncia al mandato di rappresentare lo sfidante. Questo solo fatto può non impedire il combattimento, anzi, di solito, mette lo sfidante nella necessità di scegliersi due padrini disposti *a priori* ad accompagnarlo sul terreno.

Accettata l'opinione del tribunale di Sondrio, i portatori di sfida, che vogliano assicurarsi l'impunità, non hanno che una via: quella di sequestrare lo sfidante e di trattenerlo ben custodito fino a quando son certi che egli ha smesso l'idea di un duello!

Per tutte queste considerazioni, noi speriamo che d'ora innanzi prevarrà la tesi sostenuta in queste brevi note e nella sentenza della Corte di appello di Milano; tesi più conforme allo spirito della legge ed ai precedenti dell'art. 241 Codice penale (1).

(1) Anche il codice germanico (§ 209) esonera da pena i portatori di sfida, se si sono seriamente adoperati per impedire il duello. La stessa scusa era scritta in tutti i progetti di codice, anteriori a quello del 1887, che punivano la sfida e i portatori di sfida.